

CODICE PENALE¹

¹ Articoli modificati nel 2024.

61. Circostanze aggravanti comuni. – Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:¹

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.²
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
- 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
- 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.³
- 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.⁴
- 11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.⁵
- 11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.⁶
- 11-novies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.⁷

¹ Per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si veda l'articolo 270-bis.1 c.p.

² La Corte cost., con sent. 8 lug. 2010, n. 249, ha dichiarato l'ill. cost. del n. 11-bis.

³ Numero aggiunto dall'art. 1, c. 1, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119 e così modif. dall'art. 9, c. 1, L. 19 lug. 2019, n. 69.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 14, c. 1, L. 11 gen. 2018, n. 3.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 16, D.L. 14 giu. 2019, n. 53, conv. con modif. in L. 8 ago. 2019, n. 77.

⁶ Numero aggiunto dall'art. 5, c. 1, L. 14 ago. 2020 n. 113.

240. Confisca. – Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter), 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;¹

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.²

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

¹ Numero ins. dall'art. 1, L. 15 feb. 2012, n. 12, e così modif. in ultimo dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

² Comma così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 15 feb. 2012, n. 12.

314-bis. Indebita destinazione di denaro o cose mobili.¹ – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

¹ Articolo ins. dall'art. 9, D.L. 4 lug. 2024, n. 92, conv. con modif. in L. 8 ago. 2024, n. 112.

322-bis. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.¹ – Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:²

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;³

- 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;⁴
- 5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.⁴
- 5-*quinqies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.⁵

Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, I e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali[, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria].⁶

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

¹ Rubrica così modif. in ultimo dall'art. 9, D.L. 4 lug. 2024, n. 92, conv. con modif. in L. 8 ago. 2024, n. 112, e dall'art. 1, L. 9 ago. 2024, n. 114.

² Alinea così modif. in ultimo dall'art. 9, D.L. 4 lug. 2024, n. 92, conv. con modif. in L. 8 ago. 2024, n. 112, e dall'art. 1, L. 9 ago. 2024, n. 114.

³ Numero aggiunto dall'art. 10, c. 1, L. 20 dic. 2012, n. 237.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. o), L. 9 gen. 2019, n. 3.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 1, D.lgs. 14 lug. 2020, n. 75.

⁶ Parole soppresse dall'art. 1, c. 1, lett. o), L. 9 gen. 2019, n. 3.

323. Abuso d'ufficio.¹ – [Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 1, L. 9 ago. 2024, n. 114.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.c.

Procedibilità: d'ufficio

323-bis. Circostanze attenuanti.¹ – Se i fatti previsti dagli artt. 314, 314-*bis*,² 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis* e 346-*bis*³ sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis*³, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.⁴

¹ Rubrica così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. i), L. 27 mag. 2015, n. 69.

² Parola aggiunta dall'art. 9, D.L. 4 lug. 2024, n. 92, conv. con modif. in L. 8 ago. 2024, n. 112.

³ Parole così sost. dall'art. 1, L. 9 ago. 2024, n. 114.

⁴ Comma ins. dall'art. 1, c. 1, lett. i), L. 27 mag. 2015, n. 69.

323-ter. Causa di non punibilità.¹ Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis², 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 1, lett. r), L. 9 gen. 2019, n. 3.

² Parole ins. dall'art. 1, L. 9 ago. 2024, n. 114.

336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.¹ – Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.²

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.³

¹ «Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni» (art. 4, D.lgs. 14 set. 1944, n. 288).

² Comma ins. dall'art. 5, L. 4 mar. 2024, n. 25.

³ Comma così modif. dall'art. 5, L. 4 mar. 2024, n. 25.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza (I, II c.)

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (misure coercit.)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale. – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni¹.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.²

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

¹ Parole così sost. dall'art. 7, D.L. 14 giu. 2019, n. 53, conv. con modif. in L. 8 ago. 2019, n. 77.

² Comma ins. dall'art. 6, L. 4 mar. 2024, n. 25.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

346-bis. Traffico di influenze illecite.¹ – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

¹ Articolo così sost. dall'art. 1, L. 9 ago. 2024, n. 114.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

512-bis. Trasferimento fraudolento di valori.¹ – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.²

¹ Articolo ins. dall'art. 4, c. 1, lett. b), D.lgs. 1 mar. 2018, n. 21.

² Comma ins. dall'art. 3, c. 9, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.c.

Procedibilità: d'ufficio

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. – Chiunque detiene per la vendita¹, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

¹ Parole ins. dall'art. 52, L. 27 dic. 2023, n. 206, a decorrere dall'11 gen. 2024.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

518-duodecies. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto,¹ non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

¹ Parole ins. dall'art. 2, L. 22 gen. 2024, n. 6.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza (I c.)

Fermo: No

*Misure cautelari personali: Sì***582. Lesione personale.**^{1,2} – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei³ mesi a tre anni.⁴

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.⁵

¹ Ai sensi dell'art. 1, L. 24 nov. 2023, n. 168, che ha modificato l'art. 3, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. in L. 15 ott. 2013, n. 119, le pene sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

Per i reati previsti dal primo comma del presente articolo si procede d'ufficio quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

² Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, c. 2, lett. b) del D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274.

³ Parole così sost. dall'art. 1, c. 3, L. 23 mar. 2016, n. 41.

⁴ Comma così modif. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150.

⁵ Comma così sost. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, e così modif. dall'art. 1, D.lgs. 19 mar. 2024, n. 31.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: G.d.P., T.m. (per le aggravanti)
Procedibilità: a querela di parte, d'ufficio (se art. 582 II c.)
Autorità competente: T.m.
Procedibilità: d'ufficio

600-ter. Pornografia minorile. – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;¹
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

¹ La Corte cost., con sent. 20 mag. 2024, n. 91, ha dichiarato l'ill. cost. del presente numero, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Obbli (I, II c.), Facol (III, IV, V c.), No (VI c.)

Fermo: Sì (I, II c.), No (III, IV, V, VI c.)

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.c. (I, II, III c.), T.m. (IV, VI c.)

Procedibilità: d'ufficio

615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.– Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni: ¹

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;²
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.²

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.³

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

¹ Alinea così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

² Numero così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

³ Comma così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No (I c.), Facol. in flagranza (II, III c.)

Fermo: Sì (III c. in relaz. alle ipotesi di cui al II c.)

Misure cautelari personali: Sì (II e III c.)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela di parte (I c.), d'ufficio (II, III c.)

615-quater. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.¹ – Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.²

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).³

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.⁴

¹ Rubrica così modif. dall'art. 19, c. 1, L. 23 dic. 2021, n. 238.

² Comma così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

³ Comma così sost. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

615-quinquies. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. – [Abrogato].¹

¹ Articolo abrog. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

617-bis. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.¹ – Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o

di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirle o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.²

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).³

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato]⁴.

¹ Rubrica così sost. dall'art. 19, c. 4, L. 23 dic. 2021, n. 238.

² Comma così sost. dall'art. 19, c. 4, L. 23 dic. 2021, n. 238.

³ Comma ins. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

⁴ Parole soppresse dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni¹.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni² se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;³
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;⁴
- 3) [abrogato]⁵.

¹ Parole così modif. dall'art. 19, c. 5, L. 23 dic. 2021, n. 238.

² Alinea così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

³ Numero così sost. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

⁴ Numero così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

⁵ Numero abrog. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio (IV c.), a querela di parte (I, II c.)

617-quinquies. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.¹– Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si

procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.²

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.³

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.⁴

¹ Rubrica così modif. dall'art. 19, c. 6, L. 23 dic. 2021, n. 238.

² Comma così modif. dall'art. 19, c. 6, L. 23 dic. 2021, n. 238.

³ Comma così sost. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

⁴ Comma ins. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

617-sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.¹ – Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-*quater*.²

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

¹ Articolo ins. dall'art. 6, L. 23 dic. 1993, n. 547.

² Comma così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio (se circostanze aggravanti ad effetto speciale), a querela di parte (I c.)

CAPO III-bis

*Disposizioni comuni [sulla procedibilità]*¹

¹ Parole soppresse dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

623-quater. Circostanze attenuanti.¹ – Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*quater*, 617-*quinqies* e 617-*sexies* sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

¹ Articolo ins. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

628. Rapina.¹ – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con

la reclusione da cinque² a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.³

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.³

La pena è della reclusione da sei² a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:²

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-*bis*.

3-*bis*) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-*bis* o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-*ter*) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-*quater*) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-*quinqüies*) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette² a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.⁴

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-*bis*), 3-*ter*) e 3-*quater*), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

¹ Ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 6 dic. 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) le pene stabilite per i delitti previsti da questo art. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Si procede d'ufficio e se i delitti di cui al c. 1 dell'art. 71, per i quali è consentito l'arresto in fragranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dai casi di fragranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

² Parole così sost. dall'art. 6, L. 26 apr. 2019, n. 36.

³ La Corte cost. con sent. 13 mag. 2024, n. 86, ha dichiarato: a) l'ill. cost. del secondo comma nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 mar. 1953, n. 87, l'ill. cost. del primo comma nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

⁴ Comma ins. dall'art. 1, c. 8, L. 23 giu. 2017, n. 103.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Obbl. in fragranza

Fermo: Sì

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m. (I, II c.), T.c. (III c.)

Procedibilità: d'ufficio

629. Estorsione.¹ – Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.²

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinqüies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona

incapace per età o per infermità.³

¹ La Corte cost., con sent. 15 giu. 2023, n. 120, ha dichiarato l'ill. cost. del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

² Comma così modif. in ultimo dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

³ Comma ins. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Obbl. in flagranza

Fermo: Sì

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m. (I c.), T.c. (II c.)

Procedibilità: d'ufficio

635. Danneggiamento.¹ – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico]² o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto [o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate]³ o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.⁴

Per i reati di cui ai commi precedenti⁵, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.⁶

¹ Ai sensi dell'art. 1, L. 24 nov. 2023, n. 168, che ha modificato l'art. 3, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. in L. 15 ott. 2013, n. 119, le pene sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede d'ufficio quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 9, D.lgs. 19 mar. 2024, n. 31, per il delitto di cui al presente articolo commesso prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 31/2024, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'art. 85 del D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, come modif. dal D.L. 31 ott. 2022, n. 162, conv. con modif. in L. 30 dic. 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 31/2024.

² Parole soppresse dall'art. 7, D.L. 14 giu. 2019, n. 53, conv. con modif. in L. 8 ago. 2019, n. 77.

³ Parole soppresse dall'art. 5, L. 9 mar. 2022, n. 22.

⁴ Comma così sost. dall'art. 3, L. 22 gen. 2024, n. 6.

⁵ Parole così sost. dall'art. 7, D.L. 14 giu. 2019, n. 53, conv. con modif. in L. 8 ago. 2019, n. 77.

⁶ Comma ins. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, e così modif. dall'art. 1, D.lgs. 19 mar. 2024, n. 31.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No (I c.), Facol. in flagranza (II c.)

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (II c.)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela della persona offesa (I c.), d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità e II e III c.

635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.¹

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.²

¹ Comma così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

² Comma così sost. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No (I c.), Facol. in flagranza (II c.)

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (II c.)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela della persona offesa

635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.¹ – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

¹ Articolo così modif. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. – Salvo che il fatto costituisca più

grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.¹

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.²

¹ Parole così sost. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

² Comma così sost. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

635-quater.1. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.¹

– Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.

¹ Articolo ins. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.¹ – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

¹ Articolo così sost. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No (I c.), Sì (II e III c.)

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.
Procedibilità: d'ufficio

639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.¹

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. [Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro]². Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.³

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.⁴

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.⁵

¹ Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti ai sensi dell'art. 52, c. 1, D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274. L'importo a questo comma è stato così modif. dall'art. 4, L. 22 gen. 2024, n. 6.

² Periodo soppresso dall'art. 5, L. 9 mar. 2022, n. 22.

³ Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 22 gen. 2024, n. 6.

⁴ Comma ins. dall'art. 4, L. 22 gen. 2024, n. 6.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 20 feb. 2017, n. 14, conv. con modif. in L. 18 apr. 2017, n. 48.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: G.d.P., T.m. (aggravanti II e III c.)

Procedibilità: a querela di parte, d'ufficio (II c.)

639-ter. Circostanze attenuanti.¹ – Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

¹ Articolo ins. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

640. Truffa. – Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea¹ o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.²

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).³

¹ Parole aggiunte dall'art. 1, D.lgs. 14 lug. 2020, n. 75.

² Numero aggiunto dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

³ Comma così modif. in ultimo dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela di parte, d'ufficio (se circostanze aggravanti ad effetto speciale o quelle di cui all'art. 640, II c. o se la persona offesa è incapace per età o per infermità)

640-quater. Applicabilità dell'art. 322-ter. – Nei casi in cui agli artt. 640, II c., numeri 1 e 2-ter)¹, 640-bis e 640-ter, II c., con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 322-ter.

¹ Parole ins. dall'art. 16, L. 28 giu. 2024, n. 90.

646. Appropriazione indebita. – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.¹

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario², la pena è aumentata.

[Abrogato]³

¹ Parole così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. u), L. 9 gen. 2019, n. 3. La Corte cost. con sent. 22 mar. 2024, n. 46, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma come modif. dalla L. 3/2019, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».

² Il vigente c.c. non definisce il deposito necessario, come invece faceva il c.c. del 1865, per il quale (art. 1864) «il deposito necessario è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto».

³ Comma abrog. dall'art. 10, D.lgs. 10 apr. 2018, n. 36.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (misure coercitive)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela di parte, d'ufficio (se circostanze aggravanti ad effetto speciale)